

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1457-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE DELL'UOMO)

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il *doping*,
con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro
e col Ministro della sanità**

(V. Stampato Camera n. 1846)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1995*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
della 1 ^a Commissione permanente	»	4
della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge 1457 reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Essa rappresenta il coronamento di una lunga serie di iniziative internazionali che vanno dalla Carta Olimpica, alla Carta dello Sport e dell'Educazione Fisica dell'Unesco, alle numerose risoluzioni e raccomandazioni approvate in materia dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Non vi è dubbio che il problema della diffusione del *doping* rimane un fatto gravissimo nel mondo, non solo per l'implicazione di carattere etico ed educativo ma soprattutto per il grave danno che arreca ad un bene fondamentale quale la salute e la stessa vita umana.

Questa Convenzione dunque, mira a salvaguardare il principio fondamentale dello sport che è la promozione dello sviluppo fisico e morale della persona umana, nonché la incentivazione ad una pacifica convivenza tra i popoli.

Essa si compone di un testo principale e di una appendice contenente l'elenco di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze e metodi *doping*.

Nei primi articoli le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di *doping* in particolare di steroidi anabolizzanti. Negli articoli 5 e 6 si definiscono le obbligazioni dirette a carico delle parti contraenti.

Nell'articolo 5 si impone l'istituzione di uno o più laboratori anti-*doping* dopo l'ap-

provazione dell'apposito gruppo di vigilanza di cui si riferisce nell'articolo 11, che dovranno promuovere la formazione di personale qualificato ed intraprendere appropriati progetti di ricerca e di sviluppo.

L'articolo 6 impegna le parti a promuovere programmi educativi e campagne di informazione che mettano in risalto i rischi per la salute inerenti al *doping*, nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport.

I successivi articoli 7 e 8 impegnano le parti ad incoraggiare le organizzazioni sportive ad adottare sistemi di controllo e di analisi, procedimenti disciplinari efficaci, sanzioni effettive a carico dei responsabili, e quindi ad istituire controlli anti-*doping* seri durante le gare ed anche al di fuori di esse senza preavviso, e a collaborare con le organizzazioni sportive internazionali per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla stessa Convenzione.

Negli ultimi articoli gli Stati sono invitati a concedere sovvenzioni ed altri aiuti alle organizzazioni sportive nazionali per agevolare la pratica dei controlli anti-*doping* e a costituire un gruppo di vigilanza composto di delegati dei Paesi contraenti con l'incarico di seguire l'applicazione della Convenzione ed in particolare di approvare la lista delle classi farmacologiche di agenti e metodi di *doping* vietati.

Si raccomanda la sollecita approvazione, a seguito di quella già avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

DELL'UOMO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

26 luglio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto
di competenza parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MANTOVANI)

25 luglio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.